

Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6
Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6
(Sostegno alle locazioni)

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.